

consiste nel dire: « Tali informazioni sono comunicate all'interessato che le chieda per le proprie osservazioni ».

(È approvato).

Art. 14.

Le dette Commissioni debbono alla fine di ogni anno procedere allo scrutinio dei funzionari di cancelleria e segreteria di grado inferiore a quello di cancelliere di Corte di appello, che abbiano raggiunta la prima categoria o, se si tratta di funzionari non divisi in categorie, siano entrati nella prima metà della graduatoria, alla quale appartengono.

Agli effetti dello scrutinio e della promozione, le Commissioni, tenuti presenti i precedenti di ciascuno ed i rapporti dei rispettivi capi, ed esaminati, ove occorra, i lavori di ufficio e quant'altro possa far prova della capacità, della operosità e della condotta del funzionario, lo assegnano alla classe, che, con giudizio complessivo, credono proporzionata al suo merito.

A tale scopo i funzionari scrutinati vengono divisi in tre classi: dei promovibili per merito, dei promovibili per anzianità, degli impromovibili.

(È approvato).

Art. 15.

Una copia conforme delle deliberazioni delle Commissioni verrà trasmessa al ministro guardasigilli.

Il funzionario avrà notizia della deliberazione, che lo riguarda e degli elementi e documenti, che l'hanno determinata, ed avrà diritto nel termine di un mese di domandare la revisione del giudizio. La Commissione delibererà sentito, ove lo creda, il reclamante.

Dopo due anni dallo scrutinio o dalla revisione del medesimo, il funzionario potrà domandare un nuovo scrutinio. Un nuovo scrutinio potrà in ogni tempo essere provocato d'ufficio.

Al secondo comma di questo articolo l'onorevole Riccio propone il seguente emendamento:

« Il funzionario avrà notizia della deliberazione che lo riguarda e degli elementi e dei documenti che l'hanno determinata, ed avrà diritto nel termine di un mese di domandare la revisione del giudizio e di essere sentito, *ove lo richieda*, dalla Commissione ».

Ha facoltà di parlare.

RICCIO. Lascio che parli il relatore, il quale accetta il mio concetto.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BERENINI, *relatore*. La Commissione ha essa stessa pensato alla opportunità di modificare questo articolo nel senso dell'emendamento dell'onorevole Riccio.

La modificazione sarebbe questa: là dove si dice: « La Commissione delibererà sentito, ove lo creda, il reclamante », si dovrebbe dire: « La Commissione delibererà sentito il reclamante ».

Perchè non si deve lasciare alla Commissione la facoltà di fare intervenire il reclamante, ma se il reclamante crede di dover essere sentito, deve essere inteso.

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio è soddisfatto?

RICCIO. Sono soddisfatto.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Veramente l'emendamento Riccio dice: « ove lo richieda »; e mi pare più opportuno.

RICCIO. Il nuovo testo della Commissione è abbastanza chiaro e soddisfa tutte le mie proposte. La Commissione ha stabilito l'obbligo di comunicare le informazioni ed ha stabilito anche l'obbligo di deliberare sentito anche il reclamante; quindi ha soddisfatto le mie richieste. Io dicevo: « ove lo richieda »; la Commissione dice che in questi casi deve sentire sempre il cancelliere.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ma io trovo preferibile l'emendamento Riccio. Mi pare più opportuno che il funzionario debba richiedere. È inutile turbare la Commissione ed il funzionario, facendo obbligo a quella di sentirlo caso per caso; è meglio che il funzionario sia lui a chiedere.

BERENINI, *relatore*. Divergenza di concetto non c'è, la divergenza è solo di forma. Il concetto della Commissione era che il funzionario fosse sentito, quando desiderasse di essere inteso.

RICCIO. Nel primo periodo di questo secondo comma dell'articolo 15 si dice che il funzionario avrà diritto nel termine di un mese di domandare la revisione del giudizio; dunque, solamente in questo caso, in cui il funzionario entro un mese domanda la revisione, sarà sentito, e non sarà sentito sempre.

Non è che la Commissione si debba disturbare sempre per sentirlo. Lo sente quando il funzionario reclama. Il concetto è lo stesso.